

**Studio Legale Avv. Maria Cristina Fabbretti**

Via San Vitale n. 40/3/a - 40125 Bologna

Tel. 051.273730 Fax 051.270279

e-mail: [mcfabbretti@gmail.com](mailto:mcfabbretti@gmail.com)

pec: [mariacristinafabbretti@ordineavvocatiibopec.it](mailto:mariacristinafabbretti@ordineavvocatiibopec.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO CONTENENTE ISTANZA DI RILASCIO DI MISURE  
CAUTELARI EX ARTT. 55 D. LGS. 104/2010**

Proposta da: dott.ssa **CARITA' MORELLI IRENE** - CF: CRTRNI87H45A262B, rappresentata e difesa dall'**Avv. MARIA CRISTINA FABBRETTI** del Foro di Bologna, C.F. FBBMCR87P52A558U, (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: [mariacristinafabbretti@ordineavvocatiibopec.it](mailto:mariacristinafabbretti@ordineavvocatiibopec.it)) eleggendo domicilio presso il suo Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a, come da mandato in calce al presente atto.

**contro**

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;
- COMMISSIONE DEL CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI CUI AL D.D. 21 APRILE 2020 N. 499 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.D. 5 GENNAIO 2022 N. 23 CLASSE DI CONCORSO A012**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;  
e nei confronti di
- BADIALI MASSIMILIANO**

**PER L'ANNULLAMENTO,  
PREVIO RILASCIO DI MISURE CAUTELARI**

- del provvedimento di non ammissione alla prova orale della procedura, attestato unicamente dalla prova scritta del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23», sostenuta da parte ricorrente in data 28 Marzo 2022, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante (doc. 6);
- del provvedimento dell'USR Umbria prot. 0007181 del 26-05-2022 avente ad oggetto “ AVVISO - Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado. Pubblicazione calendario convocazione prova orale-classe di concorso A012” (doc. 13);
- del punteggio numerico, pari a 64, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti indicati nel ricorso e redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti indicati nel ricorso del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

**PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

volte all'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale e/o all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere inclusa nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei, e/o di ogni altra misura ritenuta idonea alla tutela di parte ricorrente;

**E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI**

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A012 dell'U.S.R. Umbria;

\*\*\*

## FATTO

Il M.I. ha bandito, mediante D.D. n. 499 del 21/04/2020 la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 (doc. 2).

La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per la classe di concorso A012 (DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO) per la regione Umbria (doc. 1).

**Per la Regione Umbria i posti messi a concorso erano 22 (doc. 4 pag. 12).**

Il bando è stato poi modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022 (doc. 3).

Le modifiche apportate alla procedura concorsuale hanno previsto che la prova scritta, *computer-based*, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolgesse nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. La prova scritta prevedeva la somministrazione di 50 quesiti, ripartiti in quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, oltre a cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

L'art. 3 comma 4 del D.D. n. 23 del 05/01/2022 (doc. 3), in particolare, prevede che: “**Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta;** l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti,

*fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti?* (doc. 3 pag. 5).

Parte ricorrente ha sostenuto la prova scritta in data 28 marzo 2022 (doc. 5) e non ha raggiunto il punteggio previsto dal bando di 70/100 (doc. 3, pag. 5).

La ricorrente ha sostenuto le prove anche per la classe di concorso A022 ed ha brillantemente superato anche la prova orale (doc. 12).

Le domande della prova scritta della materia della classe di concorso A012 valevano ciascuna l'attribuzione del punteggio di n. 2 punti.

In particolare, **parte ricorrente ha conseguito il punteggio di 64/100 (doc. 6).**

**La prova scritta somministrata alla ricorrente conteneva vari errori nei quesiti e nelle risposte che hanno comportato il non superamento della prova. Con la risposta a solo n. 3 ulteriori domanda la ricorrente avrebbe raggiunto la sufficienza e l'accesso alla prova orale.**

L'USR Umbria non ha ancora pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso.

**Per la medesima procedura concorsuale, per differenti classi di concorso (A060 e sostegno) il Ministero dell'Istruzione ha dichiarato che avrebbe attribuito a tutti i candidati un punteggio superiore di due punti (doc. 14).**

La ricorrente ha ricevuto le perizie attestanti la veridicità di quanto sostenuto in relazione all'erronea formulazione, sotto il profilo tecnico, di alcuni quesiti e delle risposte considerate come corrette dall'amministrazione scolastica (doc. da 7 a 11 – perizie e libri di testo).

\*\*\*

Alla luce di tutto quanto sopra, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di

## DIRITTO

### I

#### **VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23 del 05/01/2022. ECCESSO DI POTERE.**

L'art. 3 comma 4 del D.D. n. 23 del 05/01/2022 (doc. 3) prevede che: “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti?” (doc. 3 pag. 5).

Nel caso in esame, alcune delle domande predisposte dalla Commissione nazionale e relative ai quesiti a risposta multipla contenevano errori palesi rientranti in differenti tipologie:

- quesiti che non prevedevano, come richiesto dal bando, un'unica risposta corretta (si vedano i doc. 8 e 13 relativi a perizie e a libri di testo; e i doc. 10 e 14);
- quesiti formulati in maniera ambigua, offrendo al candidato, a seconda dell'interpretazione letterale del testo, margine di apprezzamento in sede di risposta (doc. 7): in particolare la contestazione è relativa alla formulazione non corretta della domanda e non delle risposte.
- quesiti che non presentavano alcuna risposta corretta (doc. 10-11).

Tale fatto ha gravemente danneggiato la ricorrente e non le ha permesso di conseguire il punteggio minimo di 70/100 per accedere alla prova orale.

Prova orale a cui avrebbe avuto accesso se avesse risposto a solo tre ulteriori domande in maniera corretta.

Oggetto delle presenti censure è il corretto esercizio o meno, nel caso in esame, della discrezionalità tecnica, ovvero dell'apprezzamento effettuato in sede di compilazione dei quesiti a risposta multipla da parte della Commissione.

Si richiama il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui i quiz con domande a risposta multipla richiedono che *“tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti; quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta”* (cfr. Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

Diversamente è a dirsi, invece, per le opzioni di risposta che il quesito offre al candidato. Una di tali opzioni ben può fungere, infatti, da c.d. “distrattore”, per tale intendendosi, secondo il consolidato insegnamento del Consiglio di Stato, quella *“risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non “prima facie” implausibile”* (cfr. Consiglio di Stato 2 luglio 2020 n. 4266).

In sintesi, **ben può la Commissione esaminatrice “distrarre” il candidato con opzioni di risposta *prima facie* plausibili** (anche se in realtà errate in base a un più approfondito esame del quesito), **ma certamente non può formulare domande ambigue o suscettibili di interpretazioni divergenti** o non prevedere alcuna risposta corretta al singolo quesito o più risposte corrette alla singola domanda.

Orbene, nel caso di specie, le domande poste in maniera da “distrarre” il candidato non risultano ammissibili (doc. 8 e 13), potendo solo le opzioni di risposta essere idonee a confondere il candidato.

Detto in altri termini, ciò che può “distrarre” è soltanto l’opzione di risposta, e non anche la domanda “a monte”.

Nella domanda n. 3 (doc. 3), ad esempio, la domanda posta era la seguente:

*“Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna e pure non era più giovane; era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Perché la Lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. - Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. (Giovanni Verga, La lupa)*

**Come definiamo il punto di vista che orienta questa narrazione?”** (doc.

6). Le risposte fornite dall’amministrazione erano le seguenti:

a Narrazione a focalizzazione interna;

b Narrazione a focalizzazione zero;

c Narrazione a focalizzazione esterna;

d Narrazione a focalizzazione interna multipla,

e l’amministrazione ha considerato corretta solo la risposta “Narrazione a focalizzazione esterna” (doc. 6).

Nella perizia allegata al documento 7, il professor Luca Serianni, emerito di Storia della lingua italiana dell’Università di Roma La Sapienza, in relazione a tale quesito ha affermato che: “La risposta considerata corretta (focalizzazione esterna)



*è quantomeno discutibile. In che misura il quadro rappresentato nella Lupa rientra nel classico punto di vista nel quale «il narratore mostra di sapere meno cose dei personaggi» (è una definizione tipica, che si legge in Antonelli – Picchiorri, L'italiano, gli italiani. Norma, usi, strategie testuali, Mondadori Education 2016, p. 45)? È vero che i due autori citati indicano i Malavoglia come esempio di questa prospettiva – dunque un testo molto vicino da questo punto di vista alla novella verghiana – ma è innegabile, e riconosciuto da qualsiasi manuale, che Verga, dichiaratamente assente dalla narrazione, ne demanda gli snodi ai vari punti di vista dei personaggi. Espressioni quali sola come una cagnaccia, occhi da satanasso, un vero servo di Dio appartengono per l'appunto a singole donne anonime che fanno trapelare i propri giudizi (o pregiudizi) nella pagina del narratore. Quel che si può dire, in sostanza, è che il test è mal formulato, in quanto non individua una singola risposta giusta rispetto a tre distrattori inaccettabili, come dovrebbe avvenire in ogni test ben formulato. Oltre a “focalizzazione esterna” ritengo dunque accettabile anche “focalizzazione interna multipla” (doc. 7).*

Anche dalla letteratura prodotta in allegato (doc. 8) emerge che la risposta alla domanda in esame è ritenuta corretta dall'amministrazione resistente, in realtà non è l'unica corretta, in quanto anche quella indicata dalla ricorrente è ritenuta corretta vista la mal formulazione della domanda.

La formulazione del quesito in esame e la presenza di più risposte corrette è illegittima ed ha inficiato la corretta valutazione della prova della ricorrente e la sua ammissione alla prova orale.

Secondo costante giurisprudenza: “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile

**dall'art. 97 Cost.** (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, ***in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta***” (in tal senso TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018, Consiglio di Stato, Sez. terza, n. 158/2021).

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente.

**Inoltre, anche nella domanda 23 posta alla ricorrente si rinvencono errori grossolani in sede di redazione del test.**

In particolare, alla domanda 23 del test sottoposto alla ricorrente era prevista la seguente domanda: “*Nel romanzo La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda il protagonista Gonzalo Pirobutirro d'Eltino è accusato di*” (doc. 6) e le possibili risposte erano:

- a matricidio
- b mangiare smodatamente
- c uccisione di una guardia
- d fratricidio” (doc. 6).

L'amministrazione ha ritenuto corretta la risposta a), sennonché, come attestato dalla perizia a firma del Prof. Serianni rispetto alla domanda proposta per il quesito relativo all'autore Gadda: “*Si deve notare, in limine, **che accusato è improprio**: non c'è nessuna “accusa” nei confronti di Gonzalo. Quanto al merito, la morte della madre resta inesplicata e semmai è ricorrente la caratterizzazione del personaggio come*

*vorace. Ritengo dunque accettabile solo la risposta A (“mangiare smodatamente”).*”(doc. 7).

**La ricorrente ha indicato proprio la risposta ritenuta corretta dal perito (“mangiare smodatamente”).” (doc. 6).**

Risulta evidente, quindi, oltre che ad essere mal formulato il quesito, anche la risposta ritenuta corretta dall’amministrazione, in realtà è errata.

Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente.

**Nella domanda 36 somministrata alla candidata:** *“Durante la rivoluzione francese, in quale anno fu emanata la costituzione democratica che sanciva il suffragio universale e diretto?”* le risposte fornite dal Ministero sono:

a) Nel 1793 (considerata corretta); b) Nel 1791; c) Nel 1795; d) Nel 1789.

**Sennonché, la formulazione della domanda (suffragio universale e diretto) rende tutte le risposte indicate per il questo errate.**

Infatti, **la risposta considerata corretta dal Ministero in realtà è errata perché la costituzione del 1793 sanciva il suffragio universale maschile.**

La previsione "Suffragio universale" non equivale a suffragio universale maschile. Infatti, il suffragio maschile è un suffragio ristretto. Se si vuole porre l'enfasi sull'eliminazione della restrizione legata al censo, si può accettare la dicitura “suffragio universale maschile”, **ma non si possono confondere il suffragio maschile e il suffragio universale.**

Pertanto, la risposta considerata come corretta dall’amministrazione resistente è errata e il quesito non prevede - in realtà - alcuna risposta corretta, in quanto **durante la rivoluzione francese non fu mai emanata la costituzione democratica che sanciva il suffragio universale e diretto.**

Diversamente, laddove l'amministrazione avesse posto nei seguenti termini la domanda al candidato: *Durante la rivoluzione francese, in quale anno fu emanata la costituzione democratica che sanciva il suffragio universale e diretto maschile?* La risposta indicata dall'amministrazione sarebbe risultata corretta.

Ma così non è stato.

Quindi, in relazione a tale specifico quesito non esiste un'unica risposta corretta, come invece previsto dal bando del concorso, come attestato dalla letteratura prodotta in allegato (doc. 11) e dalla perizia a firma del Prof. Zandonà (doc. 10).

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente.

**Si osserva che in assenza della errata formulazione delle domande e delle risposte da parte dell'amministrazione resistente, la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 70/100, previsto dal bando come soglia di sbarramento, e avrebbe potuto avere accesso alla prova orale.**

**Infatti con soli 6 punti (2 punti per ciascuna domanda ritenuta corretta) in più la ricorrente avrebbe ottenuto una valutazione di punti 70 ed avrebbe avuto accesso alla prova orale.**

La recente giurisprudenza ha sostenuto che: *“In sintesi, quindi, è ormai ius receptum che la domanda oggetto di quesito concorsuale deve essere chiara ed univoca. Diversamente è a dirsi, invece, per le opzioni di risposta che il quesito offre al candidato. Una di tali opzioni ben può fungere, infatti, da c.d. “distrattore”, per tale intendendosi, secondo il consolidato insegnamento del Consiglio di Stato, quella “risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non “prima facie” implausibile” (cfr. Consiglio di Stato 2 luglio 2020 n. 4266).*

*In sintesi, ben può la Commissione esaminatrice “distrarre” il candidato con opzioni di risposta prima facie plausibili (anche se in realtà errate in base a un più approfondito esame del quesito), ma certamente non può formulare domande ambigue o suscettibili di interpretazioni divergenti. Detto in altri termini, ciò che può “distrarre” è soltanto l’opzione di risposta, e non anche la domanda “a monte”.*

*Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione nella parte in cui ha formulato un quesito sviante ed ambiguo, quesito che, in base all’interpretazione maggiormente plausibile, evoca una legge alla luce della quale nessuna delle tre opzioni di risposta risulterebbe corretta. (...)*

*Il ricorso per motivi aggiunti va quindi accolto e, per l’effetto, la graduatoria impugnata va annullata nella parte in cui non contiene il nominativo dell’attuale ricorrente, dovendo l’Amministrazione procedere alla sua riformulazione in parte qua, riassegnando alla ricorrente gli 0,15 punti sottrattile per il quesito n. 15, nonché attribuendole anche gli 0,50 punti previsti per la risposta corretta (cfr. in tal senso TAR Lazio, Sezione Prima, n. 11049 del 28 ottobre 2021, nonché Consiglio di Stato n. 158 del 5 gennaio 2021)” (TAR Lazio, Sez. II, sentenza n. 04848/2022 ).*

Pertanto, sotto tale profilo risulta evidente l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa che legittima la fondatezza della pretesa dell’odierna resistente e l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente attribuzione di un punteggio per le 3 domande (2 punti ciascuna) di punti 6 ulteriori che le consentono di superare la soglia minima prevista per l’ammissione alla prova orale.

## **II**

### **Condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica**

Alla luce di quanto sopra risulta evidente l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa che legittima la fondatezza della pretesa dell’odierna resistente e

l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente attribuzione di un punteggio per le 3 domande (2 punti ciascuna) di punti 6 ulteriori che le consentono alla ricorrente di superare la soglia minima prevista per l'ammissione alla prova orale.

Dunque, si chiede la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A012 dell'U.S.R. Umbria.

\*\*\*

### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 D.LGS. 104/2010**

Per quanto attiene al *fumus boni juris*, si ritiene che i vizi di illegittimità degli atti gravati con il presente ricorso legittimino l'annullamento degli atti impugnati e la concessione della richiesta cautelare qui formulata.

La “verosimiglianza dell'esistenza del diritto” appare provata, in quanto è evidente che il provvedimento impugnato sia palesemente illegittimo per la moltitudine di vizi esaminati nel ricorso.

Circa il *periculum in mora*, va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, la ricorrente subirebbe un grave danno alla carriera lavorativa ed alla professionalità.

Il rischio di un danno grave ed irreparabile è, dunque, imminente.

Il danno grave, imminente ed irreparabile, è individuato nella **lesione alla professionalità e alla carriera lavorativa.**

Da un equo contemperamento degli opposti interessi, risulta evidente che alcuno dannoso subirebbe l'amministrazione resistente, ove venisse concessa la misura cautelare richiesta.

La tutela cautelare richiesta garantirebbe alla ricorrente di accedere, seppur con riserva, a poter sostenere la prova orale del concorso.

\*\*\*

### **ISTANZE ISTRUTTORIE**

Si chiede che Codesto Ecc.mo TAR disponga verifica ai sensi dell'art. 66 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 al fine di accertare se nei quesiti di cui alle domande 3, 23 e 36 poste alla ricorrente (doc. 6), le risposte indicate dall'amministrazione resistente come corrette sono effettivamente l'unica possibile risposta corretta, anche rispetto a quanto sostenuto dalle perizie allegate al ricorso (doc. 7 e 10).

\*\*\*

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente,

#### **CONSIDERATO CHE**

- la notifica del presente ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, oltrechè onerosa, visto l'elenco degli ammessi alla prova orale (doc. 13), ma soprattutto che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che l'atto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto*

*in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;

- L'Ill.mo TAR adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

- Il Tribunale Amministrativo Regionale ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

#### RILEVATO CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

#### FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo TAR, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### PERTANTO SI CHIEDE

#### CHE CODESTO ILL.MO TAR ADITO VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso ai controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione di un avviso contenente i motivi aggiunti e il decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR ex art. 151 c.p.c.;



\*\*\*

**P. Q. M.**

Si chiede e conclude: *“Voglia l'Ecc.mo TAR adito,*

***- in via cautelare:** previa fissazione della prima Udienza utile in Camera di Consiglio, cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, concedere le necessarie misure idonee alla tutela della posizione giuridica soggettiva della ricorrente e sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ed ogni altra misura ritenuta utile; disporre l'ammissione con riserva della ricorrente a sostenere le prove orali della procedura concorsuale;*

***- nel merito:** annullare gli atti impugnati con il presente ricorso.*

*Vinte le spese.”*

\*\*\*

Unitamente al presente ricorso, debitamente notificato, si depositano i seguenti documenti:


- 1- domanda partecipazione al concorso;
- 2- D.D. n. 499 del 21/04/2020;
- 3- D.D. n. 23 del 05/01/2022;
- 4- posti messi a concorso;
- 5- calendario scritti;
- 6- prova ricorrente;
- 7- perizia Prof. Serianni;
- 8- letteratura quesito Giovanni Verga;
- 9- letteratura quesito Gadda;
- 10- perizia Prof. Zandonà;
- 11 – letteratura quesito “Suffragio universale”;
- 12- esiti concorso ordinario classe di concorso A022;
- 13- elenco ammessi prova orale;

## Dichiarazione di valore

Il sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti dichiara che non è dovuto e versato il contributo unificato per ragioni reddituali.

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti



- **Studio Legale Avv. Maria Cristina Fabbretti**

Via San Vitale n. 40/3/a - 40125 Bologna

Tel. 051.273730 Fax 051.270279

e-mail: [mcfabbretti@gmail.com](mailto:mcfabbretti@gmail.com)

pec: [mariacristinafabbretti@ordineavvocatipec.it](mailto:mariacristinafabbretti@ordineavvocatipec.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**LAZIO**

**ROMA**

**MOTIVI AGGIUNTI**

Nel ricorso **RG 5933/2022** proposto da: dott.ssa **CARITA' MORELLI**  
**IRENE**

**-Avv. MARIA CRISTINA FABBRETTI-**  
**contro**

**-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro-tempore*;

**-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**, in persona  
del Legale Rappresentante *pro tempore*;

- **COMMISSIONE DEL CONCORSO ORDINARIO, PER  
TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL  
PERSONALE DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO  
DI CUI AL D.D. 21 APRILE 2020 N. 499 COME MODIFICATO E  
INTEGRATO DAL D.D. 5 GENNAIO 2022 N. 23 CLASSE DI  
CONCORSO A012**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;

**-AVVOCATURA DELLO STATO-**

**e nei confronti di**

- **BADIALI MASSIMILIANO**

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIO RILASCIO DI MISURE CAUTELARI**

**-del provvedimento di non ammissione alla prova orale della procedura,  
attestato unicamente dalla prova scritta del «Concorso ordinario, per  
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i  
posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo**

grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23», sostenuta da parte ricorrente in data 28 Marzo 2022, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante (doc. 6);

- del provvedimento dell'USR Umbria prot. 0007181 del 26-05-2022 avente ad oggetto “ AVVISO - Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado. Pubblicazione calendario convocazione prova orale-classe di concorso A012” (doc. 13);

- del punteggio numerico, pari a 64, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti indicati nel ricorso e redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;

- del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti indicati nel ricorso del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

**PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

volte all'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale e/o all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere inclusa nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei, e/o di ogni altra misura ritenuta idonea alla tutela di parte ricorrente;

**E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI**

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A012 dell'U.S.R. Umbria;

\*\*\*

**SI FORMULANO I SEGUENTI**

**MOTIVI AGGIUNTI**

Proposti da: dott.ssa **CARITA' MORELLI IRENE** - CF: CRTRNI87H45A262B, rappresentata e difesa dall'Avv. **MARIA CRISTINA**

**FABBRETTI** del Foro di Bologna, C.F. FBBMCR87P52A558U, (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: [mariacristinafabbretti@ordineavvocatibopec.it](mailto:mariacristinafabbretti@ordineavvocatibopec.it)) eleggendo domicilio presso il suo Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a, come da mandato in calce al presente atto.

**contro**

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;
- COMMISSIONE DEL CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI CUI AL D.D. 21 APRILE 2020 N. 499 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.D. 5 GENNAIO 2022 N. 23 CLASSE DI CONCORSO A012**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;  
e nei confronti di
- BADIALI MASSIMILIANO**

**PER L'ANNULLAMENTO,**

- del provvedimento dell'USR Umbria prot. 0007884 del 10-06-2022 avente ad oggetto “*Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado indetto con Decreti Dipartimentali n. 499 del 21 aprile 2020 e n. 23 del 5 gennaio 2022. – Classe di concorso A012 (Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado) – Rettifica calendario convocazione prova orale*” (doc. 14);
- del provvedimento dell'USR Umbria prot. 459 DEL 19/07/2022 di approvazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale ordinaria, meglio distinta in premessa, relativa ai posti comuni, per la

**classe di concorso A012(Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) relativa alla Regione Umbria, così come da tabella che si allega al presente decreto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (DOC. 14).**

### **FATTO E PROCESSO**

Il M.I. ha bandito, mediante D.D. n. 499 del 21/04/2020 la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 (doc. 2).

La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per la classe di concorso A012 (DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO) per la regione Umbria (doc. 1).

**Per la Regione Umbria i posti messi a concorso erano 22 (doc. 4 pag. 12).**

Il bando è stato poi modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022 (doc. 3).

Le modifiche apportate alla procedura concorsuale hanno previsto che la prova scritta, *computer-based*, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolgesse nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. La prova scritta prevedeva la somministrazione di 50 quesiti, ripartiti in quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, oltre a cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso

didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

L'art. 3 comma 4 del D.D. n. 23 del 05/01/2022 (doc. 3), in particolare, prevede che: **“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti?”** (doc. 3 pag. 5).

Parte ricorrente ha sostenuto la prova scritta in data 28 marzo 2022 (doc. 5) e non ha raggiunto il punteggio previsto dal bando di 70/100 (doc. 3, pag. 5).

La ricorrente ha sostenuto le prove anche per la classe di concorso A022 ed ha brillantemente superato anche la prova orale (doc. 12).

Le domande della prova scritta della materia della classe di concorso A012 valevano ciascuna l'attribuzione del punteggio di n. 2 punti.

In particolare, **parte ricorrente ha conseguito il punteggio di 64/100 (doc. 6).**

**La prova scritta somministrata alla ricorrente conteneva vari errori nei quesiti e nelle risposte che hanno comportato il non superamento della prova. Con la risposta a solo n. 3 ulteriori domanda la ricorrente avrebbe raggiunto la sufficienza e l'accesso alla prova orale.**

L'USR Umbria non ha ancora pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso.

**Per la medesima procedura concorsuale, per differenti classi di concorso il Ministero dell'Istruzione ha rettificato i punteggi attribuiti ai candidati per l'erronea formulazione di numerosi quesiti (classi di concorso ).**

Con provvedimento dell'USR Umbria prot. 0007181 del 26-05-2022 avente ad oggetto “ AVVISO - Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D.



23/2022 per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado. Pubblicazione calendario convocazione prova orale-classe di concorso A012” (doc. 13) l’amministrazione scolastica ha pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale in cui non è ricompreso il nominativo della ricorrente.

La ricorrente ha ricevuto le perizie attestanti la veridicità di quanto sostenuto in relazione all’erronea formulazione, sotto il profilo tecnico, di alcuni quesiti e delle risposte considerate come corrette dall’amministrazione scolastica (doc. da 7 a 11 – perizie e libri di testo).

Pertanto la ricorrente ha promosso il presente ricorso.

In seguito, con provvedimento dell’USR Umbria prot. 0007884 del 10-06-2022 avente ad oggetto “*Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado indetto con Decreti Dipartimentali n. 499 del 21 aprile 2020 e n. 23 del 5 gennaio 2022. – Classe di concorso A012 (Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado) – Rettifica calendario convocazione prova orale*” (doc. 14) l’amministrazione ha rettificato il suddetto calendario.

All’udienza del 12/07/2022 Codesto Ecc.mo TAR ha richiesto chiarimenti al Ministero e rinviato la camera di consiglio per la discussione della misura cautelare richiesta.

Con provvedimento dell’USR Umbria prot. 459 DEL 19/07/2022 di approvazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale ordinaria, meglio distinta in premessa, relativa ai posti comuni, per la classe di concorso A012(Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) relativa alla Regione Umbria, così come da tabella che si allega al presente decreto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (DOC. 14), l’amministrazione scolastica ha definito la procedura.

In detta graduatoria non è ricompreso il nominativo della ricorrente.

In seguito alla proposizione del ricorso la ricorrente ha ricevuto la perizia attestanti la veridicità di quanto sostenuto in relazione all'erronea formulazione, sotto il profilo tecnico, di altro quesito (doc. da 16 a 17 – perizie e libri di testo) relativo alla domanda “Nell’età moderna, quale dei seguenti territori americani non era parte dei domini spagnoli denominati la “Nuova Castiglia”.

Dalla perizia della prof.ssa Federica Morelli, Prof.ssa associata di Storia e Istituzioni delle Americhe presso l’Università di Torino, emerge un’ulteriore risposta errata considerata corretta dall’amministrazione scolastica.

\*\*\*

Alla luce di tutto quanto sopra, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

La graduatoria generale di merito rettificata e qui impugnata è affetta da illegittimità derivata nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.

L’illegittimità di tale atto deriva dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio che qui si trascrivono integralmente:

### ***I***

#### ***VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23 del 05/01/2022. ECCESSO DI POTERE.***

*L’art. 3 comma 4 del D.D. n. 23 del 05/01/2022 (doc. 3) prevede che: “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti” (doc. 3 pag. 5).*

*Nel caso in esame, alcune delle domande predisposte dalla Commissione nazionale e relative ai quesiti a risposta multipla contenevano errori palesi rientranti in differenti tipologie:*

*- quesiti che non prevedevano, come richiesto dal bando, un'unica risposta corretta (si vedano i doc. 8 e 13 relativi a perizie e a libri di testo; e i doc. 10 e 14);*

*- quesiti formulati in maniera ambigua, offrendo al candidato, a seconda dell'interpretazione letterale del testo, margine di apprezzamento in sede di risposta (doc. 7): in particolare la contestazione è relativa alla formulazione non corretta della domanda e non delle risposte.*

*- quesiti che non presentavano alcuna risposta corretta (doc. 10-11).*

*Tale fatto ha gravemente danneggiato la ricorrente e non le ha permesso di conseguire il punteggio minimo di 70/100 per accedere alla prova orale.*

*Prova orale a cui avrebbe avuto accesso se avesse risposto a solo tre ulteriori domande in maniera corretta.*

*Oggetto delle presenti censure è il corretto esercizio o meno, nel caso in esame, della discrezionalità tecnica, ovvero dell'apprezzamento effettuato in sede di compilazione dei quesiti a risposta multipla da parte della Commissione.*

*Si richiama il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui i quiz con domande a risposta multipla richiedono che "tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti; quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta" (cfr. Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).*

*Diversamente è a dirsi, invece, per le opzioni di risposta che il quesito offre al candidato. Una di tali opzioni ben può fungere, infatti, da c.d. “distrattore”, per tale intendendosi, secondo il consolidato insegnamento del Consiglio di Stato, quella “risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non “prima facie” implausibile” (cfr. Consiglio di Stato 2 luglio 2020 n. 4266).*

*In sintesi, **ben può la Commissione esaminatrice “distrarre” il candidato con opzioni di risposta prima facie plausibili** (anche se in realtà errate in base a un più approfondito esame del quesito), **ma certamente non può formulare domande ambigue o suscettibili di interpretazioni divergenti** o non prevedere alcuna risposta corretta al singolo quesito o più risposte corrette alla singola domanda.*

*Orbene, nel caso di specie, le domande poste in maniera da “distrarre” il candidato non risultano ammissibili (doc. 8 e 13), potendo solo le opzioni di risposta essere idonee a confondere il candidato.*

***Detto in altri termini, ciò che può “distrarre” è soltanto l’opzione di risposta, e non anche la domanda “a monte”.***

***Nella domanda n. 3 (doc. 3), ad esempio, la domanda posta era la seguente:***

*“Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna e pure non era più giovane; era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano.*

*Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Perché la Lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per*

*confessarsi. - Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. (Giovanni Verga, La lupa)*

**Come definiamo il punto di vista che orienta questa narrazione?” (doc. 6).**

*Le risposte fornite dall'amministrazione erano le seguenti:*

*a Narrazione a focalizzazione interna;*

*b Narrazione a focalizzazione zero;*

*c Narrazione a focalizzazione esterna;*

*d Narrazione a focalizzazione interna multipla,*

*e l'amministrazione ha considerato corretta solo la risposta ‘Narrazione a focalizzazione esterna’ (doc. 6).*

*Nella perizia allegata al documento 7, il professor Luca Serianni, emerito di Storia della lingua italiana dell'Università di Roma La Sapienza, in relazione a tale quesito ha affermato che: “La risposta considerata corretta (focalizzazione esterna) è quantomeno discutibile. In che misura il quadro rappresentato nella Lupa rientra nel classico punto di vista nel quale «il narratore mostra di sapere meno cose dei personaggi» (è una definizione tipica, che si legge in Antonelli – Picchiorri, L'italiano, gli italiani. Norma, usi, strategie testuali, Mondadori Education 2016, p. 45)? È vero che i due autori citati indicano i Malavoglia come esempio di questa prospettiva – dunque un testo molto vicino da questo punto di vista alla novella verghiana – ma è innegabile, e riconosciuto da qualsiasi manuale, che Verga, dichiaratamente assente dalla narrazione, ne demanda gli snodi ai vari punti di vista dei personaggi. Espressioni quali sola come una cagnaccia, occhi da satanasso, un vero servo di Dio appartengono per l'appunto a singole donne*

*anonime che fanno trapelare i propri giudizi (o pregiudizi) nella pagina del narratore. **Quel che si può dire, in sostanza, è che il test è mal formulato, in quanto non individua una singola risposta giusta rispetto a tre distrattori inaccettabili, come dovrebbe avvenire in ogni test ben formulato. Oltre a***

**“focalizzazione esterna” ritengo dunque accettabile anche “focalizzazione interna multipla” (doc. 7).**

*Anche dalla letteratura prodotta in allegato (doc. 8) emerge che la risposta alla domanda in esame è ritenuta corretta dall’amministrazione resistente, in realtà non è l’unica corretta, in quanto anche quella indicata dalla ricorrente è ritenuta corretta vista la mal formulazione della domanda.*

**La formulazione del quesito in esame e la presenza di più risposte corrette è illegittima ed ha inficiato la corretta valutazione della prova della ricorrente e la sua ammissione alla prova orale.**

*Secondo costante giurisprudenza: “non **è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.** (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, **in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta**” (in tal senso TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018, Consiglio di Stato, Sez. terza, n. 158/2021).*

***Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente.***

**Inoltre, anche nella domanda 23 posta alla ricorrente si rinvencono errori grossolani in sede di redazione del test.**

*In particolare, alla domanda 23 del test sottoposto alla ricorrente era prevista la seguente domanda: “Nel romanzo La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda il protagonista Gonzalo Pirobutirro d'Eltino è accusato di” (doc. 6) e le possibili risposte erano:*

*a matricidio*

*b mangiare smodatamente*

*c uccisione di una guardia*

*d fratricidio” (doc. 6).*

*L'amministrazione ha ritenuto corretta la risposta a), sennonché, come attestato dalla perizia a firma del Prof. Serianni rispetto alla domanda proposta per il quesito relativo all'autore Gadda: “Si deve notare, in limine, **che accusato è improprio: non c'è nessuna “accusa” nei confronti di Gonzalo.** Quanto al merito, la morte della madre resta inesplicata e semmai è ricorrente la caratterizzazione del personaggio come vorace. **Ritengo dunque accettabile solo la risposta A (“mangiare smodatamente”).**” (doc. 7).*

**La ricorrente ha indicato proprio la risposta ritenuta corretta dal perito (“mangiare smodatamente”).” (doc. 6).**

*Risulta evidente, quindi, oltre che ad essere mal formulato il quesito, anche la risposta ritenuta corretta dall'amministrazione, in realtà è errata.*

*Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente.*

**Nella domanda 36 somministrata alla candidata:** “Durante la rivoluzione francese, in quale anno fu emanata la costituzione democratica che sanciva il suffragio universale e diretto?” le risposte fornite dal Ministero sono:

*a) Nel 1793 (considerata corretta); b) Nel 1791; c) Nel 1795; d) Nel 1789.*

**Sennonché, la formulazione della domanda (suffragio universale e diretto) rende tutte le risposte indicate per il quesito errate.**

*Infatti, la risposta considerata corretta dal Ministero in realtà è errata perché la costituzione del 1793 sanciva il suffragio universale maschile.*

*La previsione "Suffragio universale" non equivale a suffragio universale maschile. Infatti, il suffragio maschile è un suffragio ristretto. Se si vuole porre l'enfasi sull'eliminazione della restrizione legata al censo, si può accettare la dicitura "suffragio universale maschile", ma non si possono confondere il suffragio maschile e il suffragio universale.*

*Pertanto, la risposta considerata come corretta dall'amministrazione resistente è errata e il quesito non prevede - in realtà - alcuna risposta corretta, in quanto durante la rivoluzione francese non fu mai emanata la costituzione democratica che sanciva il suffragio universale e diretto.*

*Diversamente, laddove l'amministrazione avesse posto nei seguenti termini la domanda al candidato: Durante la rivoluzione francese, in quale anno fu emanata la costituzione democratica che sanciva il suffragio universale e diretto maschile? La risposta indicata dall'amministrazione sarebbe risultata corretta.*

*Ma così non è stato.*

*Quindi, in relazione a tale specifico quesito non esiste un'unica risposta corretta, come invece previsto dal bando del concorso, come attestato dalla letteratura prodotta in allegato (doc. 11) e dalla perizia a firma del Prof. Zandonà (doc. 10).*

*Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente.*

***Si osserva che in assenza della errata formulazione delle domande e delle risposte da parte dell'amministrazione resistente, la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 70/100, previsto dal bando come soglia di sbarramento, e avrebbe potuto avere accesso alla prova orale.***



***Infatti con soli 6 punti (2 punti per ciascuna domanda ritenuta corretta) in più la ricorrente avrebbe ottenuto una valutazione di punti 70 ed avrebbe avuto accesso alla prova orale.***

*La recente giurisprudenza ha sostenuto che: “In sintesi, quindi, è ormai ius receptum che la domanda oggetto di quesito concorsuale deve essere chiara ed univoca. Diversamente è a dirsi, invece, per le opzioni di risposta che il quesito offre al candidato. Una di tali opzioni ben può fungere, infatti, da c.d. “distrattore”, per tale intendendosi, secondo il consolidato insegnamento del Consiglio di Stato, quella “risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non “prima facie” implausibile” (cfr. Consiglio di Stato 2 luglio 2020 n. 4266). In sintesi, ben può la Commissione esaminatrice “distrarre” il candidato con opzioni di risposta prima facie plausibili (anche se in realtà errate in base a un più approfondito esame del quesito), ma certamente non può formulare domande ambigue o suscettibili di interpretazioni divergenti. Detto in altri termini, ciò che può “distrarre” è soltanto l’opzione di risposta, e non anche la domanda “a monte”.*

*Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione nella parte in cui ha formulato un quesito sviante ed ambiguo, quesito che, in base all’interpretazione maggiormente plausibile, evoca una legge alla luce della quale nessuna delle tre opzioni di risposta risulterebbe corretta. (...)*

*Il ricorso per motivi aggiunti va quindi accolto e, per l’effetto, la graduatoria impugnata va annullata nella parte in cui non contiene il nominativo dell’attuale ricorrente, dovendo l’Amministrazione procedere alla sua riformulazione in parte qua, riassegnando alla ricorrente gli 0,15 punti sottrattile per il quesito n. 15, nonché attribuendole anche gli 0,50 punti previsti per la risposta corretta (cfr. in tal senso TAR Lazio, Sezione Prima, n. 11049*

*del 28 ottobre 2021, nonché Consiglio di Stato n. 158 del 5 gennaio 2021)” (TAR Lazio, Sez. II, sentenza n. 04848/2022 ).*

*Pertanto, sotto tale profilo risulta evidente l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa che legittima la fondatezza della pretesa dell'odierna resistente e l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente attribuzione di un punteggio per le 3 domande (2 punti ciascuna) di punti 6 ulteriori che le consentono di superare la soglia minima prevista per l'ammissione alla prova orale.*

## **II**

### **Condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica**

*Alla luce di quanto sopra risulta evidente l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa che legittima la fondatezza della pretesa dell'odierna resistente e l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente attribuzione di un punteggio per le 3 domande (2 punti ciascuna) di punti 6 ulteriori che le consentono alla ricorrente di superare la soglia minima prevista per l'ammissione alla prova orale.*

*Dunque, si chiede la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A012 dell'U.S.R. Umbria.*

\*\*\*

### **ISTANZE ISTRUTTORIE**

*Si chiede che Codesto Ecc.mo TAR disponga verifica ai sensi dell'art. 66*

*D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 al fine di accertare se nei quesiti di cui alle domande 3, 23 e 36 poste alla ricorrente (doc. 6), le risposte indicate dall'amministrazione resistente come corrette sono effettivamente l'unica possibile risposta corretta, anche rispetto a quanto sostenuto dalle perizie allegate al ricorso (doc. 7 e 10).*

\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'  
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente,

**CONSIDERATO CHE**

- la notifica del presente ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, oltrechè onerosa, visto l'elenco degli ammessi alla prova orale (doc. 13), ma soprattutto che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che l'atto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- L'Ill.mo TAR adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- Il Tribunale Amministrativo Regionale ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

**RILEVATO CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

#### FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo TAR, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### PERTANTO SI CHIEDE

#### CHE CODESTO ILL.MO TAR ADITO VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso ai controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione di un avviso contenente i motivi aggiunti e il decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR ex art. 151 c.p.c.;

\*\*\*

#### P. Q. M.

Si chiede e conclude: *“Voglia l'Ecc.mo TAR adito,*

**- in via cautelare:** *previa fissazione della prima Udienza utile in Camera di Consiglio, cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, concedere le necessarie misure idonee alla tutela della posizione giuridica soggettiva della ricorrente e sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ed ogni altra misura ritenuta utile; disporre l'ammissione con riserva della ricorrente a sostenere le prove orali della procedura concorsuale;*

**- nel merito:** *annullare gli atti impugnati con il presente ricorso.*

*Vinte le spese.”*

\*\*\*

Unitamente al presente ricorso, debitamente notificato, si depositano i seguenti documenti:

14- RETTIFICA elenco ammessi prova orale;

15- GRADUATORIA;

16- PERIZIA;

17-LIBRI DI TESTO.

### **Dichiarazione di valore**

Il sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti dichiara che non è dovuto e versato il contributo unificato per ragioni reddituali.

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti

